

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3751

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO PRESTI, TATARELLA, ALBONI, ALOI, AMATO, AMORUSO, ARMANI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, DONATO BRUNO, BUONTEMPO, CARDIELLO, CARLESI, NUCCIO CARRARA, CASCIO, COLA, CONTI, CUSCUNÀ, DEL BARONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DIVELLA, FILOCAMO, FINO, FRAGALÀ, GALEAZZI, GARRA, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, LANDI, LUCCHESI, MANTOVANO, MANZONI, MARINACCI, MARTINI, NAPOLI, NERI, PAMPO, ANTONIO PEPE, RALLO, RICCIO, ANTONIO RIZZO, SERRA, SIMEONE, TRINGALI, URSO

Norme per la tutela e la protezione dei titolari di assegno sociale

Presentata il 23 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'attuale realtà economica e sociale del nostro Paese, le condizioni di vita dei titolari di assegno sociale a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ed in particolare di alcuni di loro, stanno diventando sempre più incerte e difficili. Infatti, come è ben noto, l'importo del predetto assegno sociale è molto ridotto, dimostrandosi, non poche volte, insufficiente ad assicurare il minimo vitale a coloro che ne usufruiscono.

Di conseguenza, quando costoro — come spesso accade — sono persone che non godono di altri redditi al di là di quello

derivante dal predetto assegno e non dispongono dell'aiuto e del supporto, anche economico, di un nucleo familiare o di conviventi titolari di altri redditi, la loro situazione si presenta veramente critica.

Tutto ciò, mentre il dibattito politico si è arenato su di una malintesa e distorta « solidarietà », che, di fatto, rende difficile ed ostacola quella riforma dello « Stato sociale », nel senso della razionalità e dell'efficienza, che permetterebbe, invece, di eliminare spese superflue, sovvenzioni assistenzialistiche, sprechi di risorse e di destinare i fondi così reperiti in favore di chi ne ha veramente bisogno.

La presente proposta di legge costituisce dunque una prima risposta — certamente non esaustiva ed organica, ma, già efficace — a distorsioni e strumentalizzazioni di questo tipo. Essa si basa sulla concezione della solidarietà sociale come viene intesa dalle forze di centro-destra, che mira a coniugare le ragioni dell'efficienza con quelle della solidarietà, basandosi sulla cultura della comunità e su una linea di azione egualmente distante sia da una concezione statalistica che da una visione puramente liberista dell'intervento pubblico.

Proprio nell'ottica di promuovere ed esaltare le capacità di intervento delle forze sociali, forze vive e comunitarie — anziché privilegiare fredde ed inefficienti macchine burocratiche — la presente proposta di legge prevede interventi mirati ed efficaci, quindi non assistenzialistici, in favore di persone che si trovano, oggettivamente, in condizioni di difficoltà, allo scopo, sancito dall'articolo 1, di tutelarne e migliorarne la qualità della vita mediante l'adozione di strumenti concreti di cui i beneficiari e gli organismi pubblici possano verificare, direttamente, l'utilità e l'efficacia.

La presente proposta di legge affida l'attuazione di tali interventi a soggetti (gli enti locali, tramite le aziende di trasporto urbano, le Ferrovie dello Stato spa e le altre grandi imprese pubbliche di trasporto a lunga percorrenza, la RAI-TV, le imprese private concessionarie dei servizi di pubblica utilità) che occupano un posto di grande rilevanza nella vita quotidiana degli appartenenti alle fasce sociali meno abbienti e che non possono quindi derogare a precisi impegni di intervento nel campo della solidarietà e della tutela nei confronti di tali fasce sociali.

I destinatari delle misure agevolative sono identificati dall'articolo 2 nei titolari di assegno sociale corrisposto dall'INPS o di trattamento pensionistico equipollente, che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:

a) mancanza di altri redditi, ad esclusione di quelli connessi con la proprietà della casa di abitazione;

b) non convivenza con familiari o altre persone titolari di altri redditi, con esclusione del coniuge che sia anch'esso beneficiario di assegno sociale o di equipollente trattamento pensionistico.

Si tratta, quindi, dei soggetti di cui si diceva prima costretti a vivere contando esclusivamente sul minimo introito derivante dall'assegno sociale o da una pensione equipollente e le cui condizioni appaiono tali da giustificare, senza alcun dubbio, un intervento pubblico di solidarietà sociale.

La verifica della sussistenza di tali condizioni avrà luogo mediante l'autocertificazione del richiedente i benefici, soggetta all'accertamento dei requisiti di legge da parte dell'INPS. Una volta effettuato tale accertamento, l'istituto provvederà a rilasciare ai richiedenti una carta dei servizi di solidarietà, personale e non cedibile, che costituirà l'unico documento valido per aver accesso alle agevolazioni previste dai successivi articoli da 3 a 6 e riguardanti i settori, rispettivamente, dei trasporti urbani, dei trasporti a lunga percorrenza, dei servizi di pubblica utilità e dell'abbonamento alla radiotelevisione di Stato.

Per quanto riguarda i trasporti urbani (articolo 3), le agevolazioni previste consistono nel rilascio, a favore dei possessori della carta dei servizi di solidarietà, di speciali tessere di abbonamento gratuito, di durata annuale, per l'utilizzo del servizio pubblico di trasporto urbano. I relativi minori introiti saranno posti a carico delle imprese esercenti il trasporto stesso, qualora il numero complessivo degli abbonamenti gratuiti sia inferiore o uguale all'1 per cento del totale degli abbonamenti emessi su base annua e l'eventuale eccedenza verrà posta a carico del fondo nazionale dei trasporti.

Per quanto riguarda i trasporti a lunga percorrenza, l'articolo 4 prevede l'emissione di titoli di viaggio gratuiti da parte delle Ferrovie dello Stato spa, delle altre concessionarie pubbliche di trasporti ferroviari e delle imprese di navigazione esercenti servizi in concessione da e per le isole

minori, in favore dei titolari della carta dei servizi di solidarietà, per consentire loro il raggiungimento dei propri familiari nei rispettivi luoghi di residenza o di villeggiatura.

Il titolare della carta potrà usufruire di tali biglietti gratuiti entro il limite massimo di 300 mila lire annue e le emissioni per importi eccedenti tale limite avranno luogo a tariffa ordinaria, fermi restando gli sconti ordinariamente previsti per i pensionati, ed anche in questo caso i costi derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 saranno posti a carico delle aziende di trasporto, entro il limite dello 0,01 per cento del fatturato complessivo derivante dalla vendita di titoli di viaggio; l'eventuale somma eccedente tale limite sarà posta a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Ai sensi dell'articolo 5, le aziende concessionarie dei servizi di pubblica utilità, come quelli per l'erogazione di acqua potabile, elettricità, gas e telefono, dovranno predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, apposite convenzioni di allacciamento in rete per i titolari della carta dei servizi di solidarietà, che prevedano l'esenzione in loro favore da ogni costo fisso (spese di allaccio, gestione contatori, diritti fissi, eccetera) e dall'imposta sul valore aggiunto.

La tariffazione dei consumi, inoltre, entro specifici limiti da stabilirsi con apposito provvedimento governativo, dovrà essere pari ad un quarto delle tariffe applicate per le utenze relative alla prima casa. Come per gli articoli precedenti, il costo derivante dalle predette agevolazioni sarà posto a carico delle società concessionarie, entro il limite dello 0,1 per cento del fatturato complessivo, e le eventuali eccedenze saranno poste a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 6 prevede, altresì, il rilascio a titolo gratuito, in favore dei titolari della carta dei servizi di solidarietà, di uno speciale abbonamento alla radiotelevisione di Stato ed i relativi minori introiti per l'erario saranno posti a carico

del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In base all'articolo 7, per il finanziamento degli interventi previsti viene disposta la modificazione della vigente disciplina in materia di erogazione del trattamento ordinario di disoccupazione, ai sensi della quale — si ricorda — chiunque abbia prestatato la sua opera per un tempo determinato e che, dopo questo periodo, si trovi senza lavoro, riceve dall'INPS il 30 per cento dell'ultima retribuzione. Questo, oltre ad apparire del tutto incongruo nel caso di percettori magari di lire 200 o 300 milioni, genera anche una diffusa fattispecie che si colloca nella zona grigia tra comportamento lecito e frode. Alcuni datori di lavoro, infatti, assumono a tempo determinato dei collaboratori, sospendono il rapporto per quattro o cinque mesi durante i quali i collaboratori ricevono il sussidio INPS, e poi rinnovano il loro contratto a termine, evitando così di trasformare il rapporto in contratto a tempo indeterminato.

L'assenza di un « tetto » di reddito per l'erogazione del trattamento ordinario di disoccupazione, oltre a dar luogo ad uno spreco di risorse per interventi in favore di chi non ne ha veramente bisogno, incentiva, quindi, comportamenti ai limiti della legalità che fanno perdere all'erario, tra l'altro, rilevanti somme per mancati introiti tributari e contributivi.

Le disposizioni sulla copertura finanziaria della presente proposta di legge, pertanto, oltre che quello di reperire le risorse necessarie per il finanziamento di interventi di rilevante interesse sociale, avrebbero anche l'ulteriore effetto di migliorare, con ogni probabilità, la difficile situazione della finanza pubblica.

L'articolo 8 disciplina, infine, l'attuazione delle disposizioni illustrate attribuendo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di dettare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le norme attuative in materia di individuazione dei soggetti aventi diritto ai benefici previsti, prevedendo, altresì, l'adeguamento del conte-

nuto delle convenzioni di concessione governativa nelle materie di competenza dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In conclusione, si confida in una sollecita approvazione della presente proposta di legge, che reca interventi tali da poter

essere condivisi, al di là delle divisioni e delle contrapposizioni politiche, da tutti coloro che hanno veramente a cuore il mantenimento dello Stato sociale nell'unica forma attualmente possibile, e cioè in quella comunitaria, al tempo stesso efficientista e solidale, antiburocratica e non assistenzialista.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Principi generali).

1. La presente legge ha lo scopo di costituire un insieme di interventi diretti alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita dei titolari di assegno sociale a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Gli interventi di cui al comma 1 trovano applicazione nelle modalità e con gli strumenti e le procedure previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 spettano ai soggetti titolari di assegno sociale a carico dell'INPS o di trattamento pensionistico equipollente per natura giuridica ed importo complessivo e che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:

a) non siano titolari di altri redditi, con esclusione di quelli derivanti dalla proprietà della casa di abitazione;

b) non convivano con familiari o con persone titolari di altri redditi, con esclusione del coniuge anch'esso beneficiario di assegno sociale a carico dell'INPS o di trattamento pensionistico equipollente per natura giuridica ed importo complessivo.

2. La concessione delle agevolazioni avviene dietro richiesta degli interessati e previa verifica delle condizioni di cui al comma 1, sulla base di autocertificazione del richiedente presso la competente direzione provinciale dell'INPS, ovvero presso le sedi territoriali di patronati. La dichiarazione di rispondenza ai requisiti di cui al

comma 1 ha validità triennale e può essere rinnovata alla scadenza con le medesime modalità.

3. Una volta accertati i requisiti di legge, l'INPS provvede a rilasciare al richiedente una carta dei servizi di solidarietà, personale e non cedibile, munita di fotografia di riconoscimento, che costituisce l'unico documento valido per l'accesso alle agevolazioni di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Agevolazioni per i trasporti urbani).

1. In considerazione degli utilizzi sociali del trasporto urbano, le aziende municipalizzate o private in concessione che gestiscono il servizio pubblico di trasporto urbano devono rilasciare speciali tessere di abbonamento gratuito di durata annuale a tutti i possessori della carta dei servizi di solidarietà di cui all'articolo 2.

2. I possessori dell'abbonamento gratuito devono esibire, a richiesta del personale di controllo delle aziende di trasporto, la carta dei servizi di solidarietà per la verifica della titolarità del diritto al possesso dell'abbonamento gratuito.

3. I minori introiti per le aziende di cui al comma 1, derivanti dalla emissione di abbonamenti gratuiti, sono posti a totale carico delle aziende stesse qualora il numero degli abbonamenti gratuiti complessivamente rilasciati sia inferiore od uguale all'1 per cento del totale degli abbonamenti da queste emessi in ciascun anno.

4. Qualora il numero complessivo degli abbonamenti gratuiti rilasciati ecceda la percentuale di cui al comma 3, gli oneri derivanti dagli abbonamenti gratuiti in eccedenza sono posti a carico del fondo nazionale per i trasporti.

ART. 4.

(Agevolazioni per i trasporti a lunga percorrenza).

1. Per la tutela dei propri legami affettivi e familiari, i titolari della carta dei

servizi di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 3, possono richiedere alle Ferrovie dello Stato spa, ovvero alle altre società pubbliche concessionarie di trasporti ferroviari, nonché alle imprese di navigazione esercenti servizi in concessione da e per le isole minori, l'emissione di titoli di viaggio gratuiti per il raggiungimento dei propri familiari nei rispettivi luoghi di residenza o di villeggiatura. I titoli di viaggio devono recare il prezzo figurativo, pari al corrispettivo che sarebbe stato dovuto in assenza di agevolazioni.

2. Ciascun titolare della carta dei servizi di solidarietà può usufruire, nel corso di ciascun anno solare, dell'emissione di titoli di viaggio gratuiti sino all'ammontare massimo complessivo di lire 300 mila. Le successive emissioni in suo favore di titoli di viaggio, che superino il predetto ammontare massimo complessivo, sono soggette alle tariffe ordinarie, ferme restando le eventuali riduzioni previste per i pensionati.

3. I titolari della carta dei servizi di solidarietà devono esibire la stessa al momento della richiesta di emissione dei titoli di viaggio gratuiti di cui al comma 1. Essi sono tenuti, altresì, ad esibire la carta medesima al personale di biglietteria e di controllo, per tutta la durata del viaggio.

4. I minori introiti per le aziende di cui al comma 1, derivanti dalla emissione di titoli di viaggio gratuiti, sono posti a totale carico delle aziende stesse, qualora l'importo corrispondente al prezzo figurativo dei titoli di viaggio gratuiti complessivamente rilasciati sia inferiore od uguale allo 0,1 per cento del fatturato totale derivante dalla vendita dei titoli di viaggio da esse emessi in ciascun anno.

5. Qualora l'importo corrispondente al prezzo figurativo dei titoli di viaggio gratuiti complessivamente rilasciati ecceda la percentuale di cui al comma 4, gli oneri derivanti dalle somme in eccedenza sono rimborsati alle aziende di cui al comma 1 dal Ministero dei trasporti e della navigazione, che vi provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione ai sensi dell'articolo 7.

ART. 5.

(Agevolazioni per le utenze di servizi di pubblica utilità).

1. Le aziende titolari di concessione governativa per l'erogazione di acqua potabile, elettricità, gas e servizi telefonici predispongono, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni di allacciamento in rete per i titolari della carta dei servizi di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 3.

2. I contratti stipulati sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere la totale esenzione degli utenti dalle spese di allaccio, dagli oneri di gestione dei contatori, dai diritti fissi comunque previsti e da ogni altro costo fisso, nonché dall'imposta sul valore aggiunto.

3. L'addebito agli utenti dei consumi relativi ai contratti di cui al comma 2 ha luogo sulla base dell'applicazione di tariffe pari al 25 per cento di quelle ordinariamente applicate per gli immobili adibiti ad abitazione principale, entro appositi limiti massimi da definire mediante decreto dell'autorità governativa competente al rilascio della concessione.

4. Gli oneri per le aziende di cui al comma 1, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono posti a totale carico delle aziende stesse qualora l'importo corrispondente ai mancati introiti complessivi sia inferiore od uguale allo 0,1 per cento del fatturato totale derivante dalla cessione dei servizi da esse erogati in ciascun anno.

5. Qualora l'importo corrispondente ai mancati introiti complessivi ecceda la percentuale di cui al comma 4, gli oneri derivanti dalle somme in eccedenza sono rimborsati alle aziende di cui al comma 1 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vi provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione ai sensi dell'articolo 7.

ART. 6.

(Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione).

1. In favore dei titolari della carta dei servizi di solidarietà è rilasciato speciale abbonamento alla radiotelevisione non oneroso, previo invio da parte degli stessi degli estremi della carta dei servizi di solidarietà all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV).

2. I minori introiti per l'erario derivanti dal rilascio degli abbonamenti gratuiti sono posti a carico del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che vi provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione ai sensi dell'articolo 7.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dal 1° gennaio 1998, il trattamento ordinario di disoccupazione è corrisposto esclusivamente ai disoccupati involontari che, nel corso dell'anno precedente alla data della cessazione del rapporto di lavoro abbiano percepito un reddito non superiore a lire 50 milioni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 350 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo della riduzione di spesa conseguente a quanto disposto dal comma 1. Le rivenienti disponibilità affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del tesoro, presso il quale è istituito un apposito fondo autonomo di gestione che provvede alla ripartizione delle relative somme tra i Ministeri competenti per il finanziamento delle agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese di gestione delle pra-

tiche connesse con l'attuazione della presente legge.

ART. 8.

(Norme di attuazione).

1. Al fine di armonizzare gli interventi della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge e di definire le modalità e le procedure di attuazione della legge medesima, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione per l'individuazione dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 2.

2. I Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dettare disposizioni per l'adeguamento alla legge medesima dei contenuti delle convenzioni di concessione governativa nelle materie di rispettiva competenza.

PAGINA BIANCA

